

ALLEGATO 2

Riepilogo criteri di riconoscimento CFP per *Pubblicazioni ed attività qualificate nell'ambito dell'ingegneria*

È possibile acquisire nei limiti indicati dall'allegato A del regolamento, CFP informali nelle modalità di seguito specificate.

5.3.1 ARTICOLI SU RIVISTA

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. Sono altresì riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L'Ingegnere Italiano, Il Giornale dell'Ingegnere) La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

5.3.2 MONOGRAFIE

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolate le formalità previste sia dalla vigente normativa in materia.

5.3.3 CONTRIBUTO SU VOLUME

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolate le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegno.

5.3.4 BREVETTI NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

5.3.5 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri.

Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo e a quelle istituite dal CNI o dagli Ordini Territoriali

5.3.6 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.